TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sentenza 6 dicembre 2005

Il Giudico designalo, dr.ssa f.

letto il ricorso ex ari. 700 c.p.c. presentato da yyyyyy hhhhhhhh

quali esercenti la potestà sul figlio minore xxxxxx il kkkkkk

volto ad ottenere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente, convenuta come Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Centro Servisi Amministrativi per la Provincia di L'Aquila, Istituto Comprensivo Statale "C. D'Alessandro" di Teramo, MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica), di assicurare al minore la presenza di un'insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso, pari all'intero orario scolastico settimanale, con l'indicazione delle forme e dei modi per una corretta esecuzione del provvedimento e con vittoria di spese;

rilevato che si sono costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato sia il Ministero, che l'Istituto frequentato dal minore, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale, chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto del ricorso, sul presupposto che in attuazione della normativa vigente e nel rispetto della stessa, si era provvedute ad adeguare l'organico di diritto alla situazione di fatto e ad istituire 163 posti in deroga alla previsione di cui all'art. 40 l. 449/97; che a fronte del numero di alunni didiversamente abili non corrispondeva un numero di insegnanti tale da assicurare un rapporto di 1/1: che l'obbligatorietà di tale rapporto di 1/1 non è prevista da alcune disposizione di legge; che anzi il CCNL del 24.7.2003 ha indicato in 18 ore l'orario cattedra per la scuola media secondaria; che la legge, pur prevedendo la possibilità della "deroga" per casi particolarmente gravi;

considerato che a sostegno del ricorso i ricorrenti hanno rilevato che la Asl di L'Aquila, nel diagnosticare al minore una "ritardo mentale grave", aveva richiesto l'assistente di sostegno con rapporto 1/1, mentre erano stati concessi soltanto sette ore settimanali, del tutto inadeguate, in considerazione delle gravi patologie e della delicatezza dell'inserimento della disabile nel nuovo ambiente scolastico caratterizzato altresì dal passaggio dalla scuola elementare alla scuola media inferiore, con rischio di grave ed irreparabile lesione del diritto all'istruzione garantito ai disabili dagli artt. 34 e 38 Cost., del diritto alla salute e con violazione delle Legge n. 104/92 con gravissimo pregiudizio.

Il denunziato diletto di giurisdizione non sussiste, alla luce del chiaro disposto dell'art. 33 d.lg. 31.3.1998 n. 80, trattandosi di controversia inerente ai rapporti individuali di utenza tra erogatori del servizio pubblico e soggetti privati. Nel merito, sussiste in primo luogo il pericolo nel ritardo. L'urgenza del ricorso infarti è insita nella circostanza che l'anno scolastico è già iniziato e il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria vanificherebbe la tutela richiesta, relativa peraltro a diritti fondamentali ed inviolabili della persona inviolabili, non suscettibili di degradazione o affievolimento.

In ordine al *fumus boni iuris*, va precisato che l'attuale sistema normativo riconosce al diversamente abile un diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico, per cui, nella fattispecie, la sussistenza di tale requisito sostanziale deve riconoscersi come insita nella non contestata (e comunque provata, vds. docc. 2,3,4,5,6 fase, parte attrice) gravità della patologia che affligge la minore, certificata da strutture pubbliche e nella necessità, del pari ritenuta dalle medesime strutture pubbliche, che ella si avvalga di un insegnante di sostegno con un rapporto 1/1, vale a dire per l'intero orario settimanale.

Il ricorso appare dunque fondato sia in fatto che in diritto, essendo stato chiarito che il minore versa in una situazione di handicap grave, nel senso in cui tale condizione è definita nel testo vigente dell'art. 3 della 1. 104/92 ("qualora la minorazione ... abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione...) In punto di diritto, va osservato che la legislazione di riferimento, in ossequio ai principi costituzionali già citati, delinea in maniera chiara il diritto del disabile all'integrazione scolastica, la quale ha la finalità di "sviluppare le potenzialità di apprendimento nella comunicazione, nelle relazioni e nell'apprendimento" (vds. art. 3 e 12 della 1. 5.2.1992. n. 104). Se, poi, la legislazione successiva ha definito criteri e rapporti per individuare il numero delle cattedre di sostegno, in relazione al numero

complessivo degli aventi diritto ed in relazione alla necessità di contenimento della finanza pubblica, la stessa legislazione ha previsto e prevede, tuttavia, la possibilità per l'amministrazione di individuare ed assegnare posti "in deroga" a tali previsioni e ciò ha (Omissis); il criterio dunque va ricercato nella necessità di garantire l'effettività dell'integrazione scolastica che consenta di far fronte alla tipologia e alle caratteristiche delle minorazioni sofferte, in quanto riconosciute "gravi" in fatto. Se il diritto del minore S. alla deroga è, come si è visto, sussistente, per essere lo stesso portatore di patologie appunto definite gravi dalle strutture pubbliche competenti (doc. 2), appare, allora, corretto, nei limiti della cognizione propri di questa fase processuale, riconoscere il diritto dello stesso minore alla deroga nella misura proposta dalle strutture sanitarie competenti e che l'hanno in cura (doc. in fasc. attoreo) e dunque in un numero pari all'intero oraro settimanale scolastico, nel delineato rapporto di 1/1.

Giova solo aggiungere, sempre in punto di diritto, che non appare ostativa a questa soluzione la circostanza, sottolineata dalla difesa dell'amministrazione, che il CCNL del 24.7.03 all'art. 26 abbia fissato la distribuzione delle ore per l'insegnamento del sostegno a diciotto, per la scuola secondaria di secondo grado; tale previsione infatti, contenuta appunto nell'ambito del contratto collettivo di lavoro, riguarda la individuazione dell' "orario - cattedra" e dunque vale a fissare l'orario d'obbligo dell'attività d'insegnamento del docente di sostegno; è evidente che tale previsione sia funzionale ad esigenze diverse (regolamentazione in termini generali dell'attività lavorativa dell'insegnante nelle scuole dei vari ordini e grado) rispetto a quelle qui in considerazione, così come ad esigenze diverse siano funzionali i limiti di bilancio che sono sottesi alla limitazione - sempre in termini generali - dei posti di sostegno.

Resta il fatto che, ove sussista, come nel caso di specie, il diritto all'assegnazione del sostegno in "deroga", tale diritto vada pienamente garantito nella misura riconosciuta dalla struttura sanitaria competente, in quanto funzionale alla diversa finalità dell'integrazione scolastica del soggetto portatore di handicap grave.

visti gli artt., 669 sexies e 700 c.p.c.

Ordina agli Enti resistenti, ciascuno per la parte di propria competenza, di assicurare al minore, S. S., immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la presenza di un'insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura pari ad assicurare il rapporto di 1/1.

Fissa il termine di giorni trenta per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.

L'Aquila, 06.12.2005

Il Giudice

Depositato in cancelleria il 06.12.1005.